



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 Reg. Delibere

**OGGETTO: APPROVAZIONE “CODICE ETICO PER LA RISCOSSIONE
TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI”**

L' anno duemilaquattordici addi 22 del mese di MAGGIO alle ore 19.30
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| Cognome e nome | Carica | Pr. | Ass. |
|-------------------|--------------|-----|------|
| PIRANA GIUSEPPE | Sindaco | X | |
| CAMER NICOLA | Vice Sindaco | X | |
| BRUSEGHINI MONICA | Assessore | | X |
| PARUSCIO ALDO | Assessore | X | |

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



Vista la necessità di improntare i servizi di gestione dei tributi locali nel quadro di una rinnovata azione della P.A. volta alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e di corruzione, come pur ribadito nella recente legge n. 190 del 2012 recante " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché alla piena attuazione dei principi di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa.;

Considerato che questo Comune ritiene di adottare un codice per regolare l'esercizio delle attività finalizzate alla gestione del ciclo delle entrate locali e dei servizi ad esse connesse;

Vista la bozza del "Codice Etico per la riscossione tributi degli enti locali", redatto allo scopo dall'Ufficio Tributi, composto da n. 11 articoli, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il "Codice Etico per la riscossione tributi degli enti locali", nel testo allegato alla presente deliberazione, che della stessa forma parte integrante e sostanziale .
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di 1° livello – Disposizioni generali e sottosezione di 2° livello – atti generali;
3. **DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.



Premesse

Preso atto :

- del rilievo sempre più stringente assunto dai vincoli di bilancio imposti dall'Unione Europea ai Paesi Membri e del carattere imprescindibile e basilare, per la tenuta dei conti pubblici, acquisito dall'attività di gestione e riscossione delle entrate all'interno del bilancio dello stato e dei comuni, dopo l'addio alla politica monetaria nazionale;
- del ruolo che gli Enti locali svolgono quali enti impositori a seguito delle recenti riforme del sistema della finanza pubblica;
- del fatto che maggiori entrate effettive consentono politiche pubbliche locali più incisive ed efficaci in termini di servizi resi e dunque di eguaglianza sostanziale tra i cittadini, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della Costituzione;
- dei principi fondamentali sanciti nella legge n. 212 del 2000, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- della necessità, altresì, di improntare i servizi di gestione dei tributi locali nel quadro di una rinnovata azione della P.A. volta alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e di corruzione come pur ribadito nella recente legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché alla piena attuazione dei principi di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa .

adotta il presente Codice Etico per la Riscossione Tributi degli Enti Locali.

ARTICOLO 1

Destinatari

Destinatari delle disposizioni del presente Codice sono tutti gli operatori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che svolgono attività per conto di soggetti pubblici finalizzate alla gestione del ciclo delle entrate locali e dei servizi ad esse connessi .

ARTICOLO 2

Trasparenza, correttezza e legittimità delle procedure

Nello svolgimento delle procedure di accertamento e riscossione, i destinatari del presente Codice Etico devono costantemente operare con assoluta competenza professionale e con scrupolosa osservanza dei principi enunciati dalla Costituzione e delle norme di legge.


Fondamentalmente rilievo assume, in particolare, la conoscenza della legislazione tributaria e di quella relativa ai diritti del contribuente, nonché l'aggiornamento riguardante gli sviluppi della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria. Gli operatori dovranno altresì coniugare l'applicazione delle norme e l'aspettativa di una efficace azione di recupero, con la gestione di un rapporto con il contribuente che tenga conto delle sue condizioni personali e finanziarie.

ARTICOLO 3

Salvaguardia del rapporto tra Cittadini, Fisco e Concessionario della riscossione

Il Comune di Caiolo (di seguito denominato "ente impositore") così come l'Agente della riscossione, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno predisporre tutti gli interventi idonei a salvaguardare il rapporto fiduciario che intercorre con il cittadino contribuente, evitando l'insorgere di irregolarità e di prassi amministrative abnormi ovvero di comportamenti scorretti o "contra legem" nonché irragionevoli ed ingiustamente vessatori.

ARTICOLO 4 Violazioni delle norme



Le violazioni delle normative di legge e delle procedure di riscossione nonché dei comportamenti e dei principi indicati negli articoli del presente atto, sono considerati dal presente Codice Etico con maggiore severità se realizzate o provocate con l'intento di arrecare un vantaggio o il soddisfacimento di uno specifico interesse dell'ente impositore o del Concessionario della riscossione.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse alla riscossione può giustificare un operato non conforme ad una linea condotta rispettosa delle norme vigenti.

ARTICOLO 5 Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente

I rapporti tra contribuente e ente impositore e Concessionario della riscossione debbono essere improntati al principio della collaborazione, della correttezza e della buona fede.

L'ente impositore e il Concessionario della riscossione, nell'espletamento dei rispettivi controlli istituzionali, avranno anche cura di verificare:

- a) se eventuali violazioni, per loro natura sanzionabili, siano oggettivamente riconducibili a comportamenti che il contribuente ha posto in essere a seguito di ritardi, omissioni od errori esclusivamente imputabili all'ente impositore e all'Agente della riscossione;
- b) se la morosità nei pagamenti o gli omessi versamenti dipendono da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una norma tributaria, priva di interpretazione autentica.

ARTICOLO 6 La funzione informativa dei Comuni e dei Concessionari della riscossione

L'ente impositore ed il Concessionario della riscossione, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono le iniziative dirette a consentire una completa ed immediata conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria, curando la predisposizione di testi coordinati o materiale esplicativo da porre a disposizione dei contribuenti anche mediante ambiente web.

Allo stesso modo, utilizzando ogni più idoneo mezzo, i medesimi portano tempestivamente a conoscenza dei contribuenti tutte le circolari e le risoluzioni amministrative rilevanti nonché ogni altro atto o provvedimento relativo all'organizzazione degli uffici, all'accertamento nonché ai procedimenti relativi alla riscossione dei tributi locali.

ARTICOLO 7 Conoscenza e conoscibilità degli atti

L'ente impositore ed il Concessionario della riscossione, sempre in base alle rispettive competenze, assicurano l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti allo stesso specificamente destinati.

A tal fine, provvedono alle relative comunicazioni e/o notificazioni nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle risultanze anagrafiche ovvero dalle ulteriori informazioni in loro possesso, attraverso modalità idonee a garantire che il contenuto degli atti non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.

L'ente impositore e/o il concessionario della riscossione provvedono a garantire che la modulistica relativa alle dichiarazioni, le istruzioni degli uffici e, in generale, ogni altro atto contenente informazioni utili, vengono messi tempestivamente a disposizione del contribuente e siano comprensibili anche a coloro che non abbiano specifiche conoscenze in materia tributaria.

L'ente impositore ed il Concessionario della riscossione adottano tutte quelle soluzioni organizzative idonee a consentire al contribuente l'adempimento delle obbligazioni tributarie in modo agevole, riducendo il numero degli adempimenti ed i relativi costi impegnandosi ad attuare le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale.

Qualora il contribuente eccepisca l'irregolarità o l'inesistenza di una notificazione, l'ente impositore ed il Concessionario della riscossione procedono alle necessarie verifiche sui propri archivi e forniscono un circostanziato riscontro al contribuente stesso, al fine di evitare gravosi procedimenti in sede giudiziaria.



ARTICOLO 8

Contenuto degli atti finalizzati alla riscossione

Per rendere effettiva la tutela del contribuente e consentire al medesimo di poter esercitare il proprio diritto alla difesa, gli atti dell'ente impositore e del Concessionario della riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 212 del 2000, devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio, pubblico o privato, presso il quale è possibile ottenere anche mediante il sito internet istituzionale, informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, ed il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto;
- c) le modalità, il termine, l'argomento giurisdizionale o l'autorità amministrativa a cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ARTICOLO 9

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la pubblica amministrazione in nome della quale vengono effettuate le operazioni di riscossione ovvero che detiene il potere impositivo, debbono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza.

Ai destinatari del presente Codice Etico è consentito:

- a) porre in essere comportamenti da cui può derivare un danno per la Pubblica Amministrazione;
- b) offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità al funzionario responsabile ultimo della riscossione;
- c) ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, idonee a condizioni ovvero manipolare, direttamente o indirettamente, l'andamento e l'esito finale del rapporto tra ente impositore o Concessione della riscossione e contribuente.

ARTICOLO 10

Rapporti con i contribuenti

Le relazioni con i contribuenti devono essere condotte con professionalità, competenza, correttezza, riservatezza e cortesia.

In presenza di morosità, gli operatori stessi utilizzano il dialogo ed il confronto con il contribuente al fine di comprendere le reali motivazioni dell'inadempimento e per individuare le soluzioni più idonee ed efficaci per il recupero del credito.


Al fine di instaurare un rapporto collaborativo, gli operatori sono tenuti con particolare attenzione sia la fase istruttoria sia quella successiva, in cui, è consentita l'adesione del contribuente all'accertamento, evitando, nei limiti in cui l'obiettivo è concretamente perseguibile, situazioni di forte contrapposizione.

I comportamenti assunti nei confronti dei contribuenti devono essere altresì caratterizzati dal rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza e non debbono risentire di alcuna forma di condizionamento interno o esterno. In ogni caso, non dovranno essere poste in essere azioni volte ad ottenere o divulgare informazioni indebite e non pertinenti riguardanti le situazioni personali dei contribuenti.

Nel corso del recupero stragiudiziale dei crediti, l'operatore si atterrà con scrupolo alle regole riguardanti l'incoercibilità psichica e fisica personale e l'inviolabilità del domicilio.

Non è consentito agli operatori ricevere, a titolo personale, benefici di qualsiasi natura da parte dei contribuenti, erogati al fine di ottenere indebiti vantaggi.

Nei rapporti con i contribuenti non sono tollerate discriminazioni, molestie o vessazioni dirette o indirette.



ARTICOLO 11
Gestione delle informazioni


I destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- a) conservare tutta la documentazione, contenuta in supporti cartacei o informatici, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti;
- b) mantenere sempre riservate tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività, senza utilizzarle, comunicarle o divulgarle all'esterno, ma avendo cura di conservarle nel rispetto della normativa vigente e delle procedure in materia di tutela della riservatezza;
- c) scambiare, in modo corretto e veritiero, le informazioni all'interno della propria organizzazione, relazionandosi regolarmente con la funzione preposta sull'andamento dell'attività svolta;
- d) consentire l'esercizio dell'attività di verifica e controllo da parte degli organi deputati, sia interni che esterni, fornendo loro informazioni adeguate, corrette e veritiere.

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Erra




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 29 MAG. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 29 MAG. 2014




IL MESSO COMUNALE

Cinzia Vettovali

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali